



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 76 del 28/07/2026

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2026

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:30**, nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza della **Presidente del Consiglio Vastola Antonietta** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	PARENTI ELISA	x		14	FERRARI FRANCESCO	x	
2	VASTOLA ANTONIETTA	x		15	MIGNANO SERENA	x	
3	COSTI MARIA	x		16	NIZZOLI ALESSIA (*)	x	
4	MALAGOLI LUCA	x		17	PRANDI MAURIZIO	x	
5	BONINI CECILIA	x		18	BORRELLI FRANCESCO	x	
6	AGATI MARIO NATALINO	x		19	BUFFAGNI CLAUDIA		x
7	RONCHI NICOLA	x		20	MARRANDINO NICOLA	x	
8	ZINI GIOVANNI	x		21	ROMANI DAVIDE	x	
9	GIBELLINI GIULIO	x		22	GIACOBazzi VALERIO	x	
10	ALBORESI IVAN		x	23	RIGHI RIVA COSTANTINO	x	
11	MEDICI LAURA	x		24	SARRACINO SIMONA	x	
12	GHINELLI PIETRO	x		25	CASALI CHIARA	x	
13	CUOGHI ANNA		x				

Totale Presenti n. 22 Totale Assenti n. 3

(*) La Cons.ra Nizzoli è collegata in videoconferenza nel rispetto dell'art. 51 bis del Regolamento del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale **Dr.ssa Anna Messina**.

Vengono dalla Signora Presidente nominati scrutatori i Sigg.: ZINI GIOVANNI, GIBELLINI GIULIO, GIACOBazzi VALERIO.

La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Elisa Parenti, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Considerato che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che, in materia di potestà regolamentare:

- comma 660, della Legge n. 147/2013 dispone che *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Dato atto che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 (cd. Dl “Milleproroghe”) prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1 683 della legge 147/2013, possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, successivamente modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani*

finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 651 della L.147/2013, il Comune nella determinazione della tariffa Tari tiene conto dei criteri previsti nel *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”* emanato con DPR 158/1999;
- che il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/99, nello stabilire le regole di determinazione delle tariffe al fine di garantire l'integrale copertura dei costi (fissi e variabili) da distribuire tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche, prevede l'applicazione di coefficienti che vadano a riparametrare la potenziale produzione di rifiuti rispetto al numero dei componenti ed alla superficie dei locali per le UD (Ka e Kb) e rispetto alla tipologia di attività svolta e alla quantità di rifiuti prodotti per le UND (Kc e Kd);
- che il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/1999 prevede, all'art.4 comma 2, che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;
- l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA;
- i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche risultano conformi a quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999;
- i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche rientrano nei limiti di cui alle tabelle allegate al DPR 158/1999 derogabili secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art.3, comma 5-quinquies del DI 228/2021, in deroga al comma 683 della legge 147/2013 prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, successivamente modificato al 31 luglio di ogni anno. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 approvata in data odierna avente ad oggetto: “Presa d’atto PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029”, deliberato dal Consiglio Locale di Modena n. 4 del 08/07/2026 e dal Consiglio d’Ambito n. 2026/44 del 10/07/2026, riguardante le annualità 2026-2029;

Valutato che nessun potere autoritativo permane in capo agli organi dell’Amministrazione comunale relativamente ai Piani economici finanziari relativi alla gestione dei rifiuti e che gli stessi rappresentano l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe, così come disposto dal comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, ai sensi del quale *“Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente”*;

Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025, dal quale emerge la seguente composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:

	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa iniziale			7.770.677,57
Riscossioni	10.258.550,09	37.465.844,48	47.724.394,57
Pagamenti	6.670.053,28	42.323.667,91	48.993.721,19
		Fondo di cassa al 31.12.2025	6.501.350,95
		<i>Fondo di cassa presso la Tesoreria dello Stato</i>	6.501.350,95
Residui attivi	7.819.934,36	14.993.904,49	22.813.838,85
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		229.914,48	229.914,48
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
		Sommano	29.315.189,80
Residui passivi	1.353.464,34	7.569.285,08	8.922.749,42
		Differenza	20.392.440,38
- Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			744.492,23
- Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			6.914.157,27
Avanzo di amministrazione al 31.12.2025			12.733.790,88

Dato atto che nell’avanzo complessivo 2025 sono presenti fondi vincolati derivanti dalle gestioni TARI precedenti pari ad € 533.625,65 disponibili per finanziare la gestione TARI 2026;

Considerato che, fatte salve tutte le valutazioni sopra riportate, oltre a quelle definite nell’atto di Consiglio Comunale “Presa d’atto PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2026-2029” che costituiscono elemento motivazionale del presente atto, è opportuno confermare per l’anno 2026 le tariffe della TARI dell’anno 2025;

Considerato che non è possibile, fatti salvi interventi specifici del legislatore e condizioni oggettive che possano verificarsi, modificare successivamente le tariffe e che la mancata approvazione comporta un’automatica applicazione delle tariffe dell’anno precedente (principio della ultrattività delle aliquote e tariffe dell’anno precedente, art 1 comma 169 legge 296/2006);

Dato atto che la copertura complessiva nel Bilancio 2026 del PEF sarà pertanto raggiunta:

- mediante il gettito TARI 2026;
- mediante il recupero dell'evasione TARI;
- mediante il trasferimento del MIUR per la TARI dovuta sugli istituti scolastici;
- mediante applicazione di avanzo vincolato TARI;

Visto che la proposta di conferma delle tariffe Tari è stata redatta sulla base dei dati e delle elaborazioni tenute agli atti dell'ufficio Entrate e Tributi, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale, del Piano Economico Finanziario, del principio della copertura integrale dei costi del servizio di cui all'art. 654 della L.147/2013 e in conformità a quanto stabilito dalle direttive dell'Autorità (ARERA);

Visto che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2025 n. 24 pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025, con entrata in vigore dal 28/03/2025 è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;
- nel Regolamento sopracitato vengono individuati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate;
- le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento entro 4 mesi dalla pubblicazione del decreto;
- per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti;
- l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto;
- la delibera ARERA del 01/04/2025 n. 133/2025 dispone l'avvio di procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M e l'istituzione della componente perequativa unitaria UR3,a,, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva. La componente UR3,a,, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera b), del Regolamento Comunale Tassa Rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 10 aprile 2014, modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 61 del 23/07/2015, n. 35 del 28/04/2016 e n. 71 del 28/09/2017, n. 6 del 28/01/2020, n. 67 del 29/06/2021 e n. 29 del 26/04/2023, è prevista una riduzione percentuale della tariffa rapportata agli indicatori Isee;

- che in sede di delibera di approvazione delle tariffe sono definiti gli scaglioni Isee, per l'anno 2026;
- è stato istituito il bonus sociale, finanziato dalla componente perequative U3 mediante la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, che contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;
- il bonus sociale è uno sconto pari al 25% applicato nell'anno n+1 in modo automatico sulla tariffa per la gestione dei rifiuti (TARI/tariffa corrispettiva), da riconoscere dopo che al Comune di Formigine verrà reso disponibile l'elenco dei soggetti aventi diritto al bonus (ossia entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall'articolo 4.7 del TUBR allegato alla Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF);
- Si precisa che:
 - con l'emissione dell'avviso di pagamento dell'acconto TARI 2026 è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti relativo all'anno 2025;
 - il bonus spettante per l'anno 2026 verrà riconosciuto nell'emissione anno 2027;
- Il bonus spetta, come previsto dalla Delibera di Arera (355/2025 e successive modifiche), ai nuclei familiari che hanno una attestazione Isee:
 - Isee non superiore a 9.796 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;
 - Isee non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;

Visto e considerato quanto detto nei punti precedenti, si propone pertanto di definire gli scaglioni Isee e le riduzioni percentuali previsti nell'anno 2026, come da seguente tabella:

VALORI ISEE ANNO 2026		% TOTALE DI RIDUZIONI TARI	DI CUI BONUS SOCIALE RIFIUTI NAZIONALE ANNO 2026 RICONOSCIUTO NELL'ANNO 2027
DA	A		
- €	10.000,00 €	70%	25% con Isee fino a € 9.796,00 25% famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee sopra a € 9.796,00
10.000,01 €	11.000,00 €	60%	25% famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee fino a € 20.000,00
11.000,01 €	13.000,00 €	50%	
13.000,01 €	15.000,00 €	40%	
15.000,01 €	17.000,00 €	30%	
17.000,01 €	20.000,00 €	20%	
<i>Nota di lettura: la colonna % totale di riduzione TARI indica la riduzione TARI complessivamente riconosciuta per classe di ISEE. Qualora si ricada all'interno di una fattispecie agevolata dal Bonus sociale rifiuti nazionale (ISEE inferiore a € 9.796,00 o inferiore a € 20.000,00 per famiglie con 4 figli a carico) la riduzione complessivamente riconosciuta sarà composta dal Bonus sociale rifiuti nazionale per il 25% e per la rimanente parte fino al raggiungimento della riduzione totale dalla riduzione TARI riconosciuta dall'ente. Ad es.</i> <i>- nucleo familiare con 4 figli a carico con ISEE di € 13.500,00: riduzione TARI complessivamente riconosciuta 40% di cui 25% a carico dello stato e 15% a carico del Comune di Formigine;</i> <i>- nucleo familiare con 2 figli a carico con ISEE di € 13.500,00: riduzione TARI complessivamente riconosciuta 40% di cui 0% a carico dello stato e 40% a carico del Comune di Formigine.</i>			

La % di riduzione Tari a carico del Comune di Formigine è riconosciuta previa presentazione di un'istanza da parte del contribuente da inviare all'Ufficio Tributi del Comune di Formigine entro il

termine perentorio del 30/09/2026 e che sarà successivamente calcolata nell'avviso di pagamento a saldo/conguaglio Tari 2026;

Considerato che le suddette agevolazioni atipiche non comportano aggravio per le singole categorie di utenza, ma la copertura è assicurata attraverso il reperimento di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come previsto dal comma 660 dell'art.1 del D.Lgs. 147/2013 e recepito anche dal Regolamento Comunale vigente all'art 18 comma 10;

Tenuto conto, inoltre, che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 e che, pertanto, sull'importo della Tari il tributo è applicato nella misura del 5%, fissata dall'art. 19, comma 7, del D. Lgs.504/92, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L.124/2019;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2026, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2026, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

Dato atto che:

- la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche nella seduta del 16/07/2026;
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che è stato richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, e quest'ultimo è stato rilasciato in data 20 luglio 2026, verbale n. 16 conservato agli atti.>>

Udito l'intervento della Presidente, Antonietta Vastola, che assistita dai questori Sigg.ri Zini, Gibellini e Giacobazzi, mette ai voti in forma palese la proposta di deliberazione;

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Presenti:	n. 22
Votanti:	n. 16
Favorevoli:	n. 16
Contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 6 (Borrelli, Marrandino – Fratelli d'Italia; Giacobazzi – Forza Italia; Righi Riva – Lista Civica per Cambiare Formigine; Romani – Lega – Formigine; Prandi)

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di richiamare e approvare espressamente le circostanze, le valutazioni e la programmazione dettagliata in premessa e negli allegati del presente atto deliberativo, che ne formano parte integrante;

2. Di prendere atto dello schema di calcolo del montante derivante dal Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Formigine 2026-2029 allegato a), deliberato dal Consiglio Locale di Modena n. 4 del 08 luglio 2026 e dal Consiglio d'Ambito n. 44 del 10 luglio 2026, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di confermare, in conformità a quanto sopra illustrato, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 allegato b) e allegato c), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;

5. Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Modena, nella misura del 5%;
- le componenti perequative UR1 e UR2 e UR3, a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

6. Di procedere con l'approvazione degli scaglioni Isee ai fini delle riduzioni Tari alle UtENZE Domestiche ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett b)

VALORI ISEE ANNO 2026		% TOTALE DI RIDUZIONI TARI	DI CUI BONUS SOCIALE RIFIUTI NAZIONALE ANNO 2026 RICONOSCIUTO NELL'ANNO 2027
DA	A		
- €	10.000,00 €	70%	25% con Isee fino a € 9.796,00 25% famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee sopra a € 9.796,00
10.000,01 €	11.000,00 €	60%	25% famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee fino a € 20.000,00
11.000,01 €	13.000,00 €	50%	
13.000,01 €	15.000,00 €	40%	
15.000,01 €	17.000,00 €	30%	
17.000,01 €	20.000,00 €	20%	
Nota di lettura: la colonna % totale di riduzione TARI indica la riduzione TARI complessivamente riconosciuta per classe di ISEE. Qualora si ricada all'interno di una fattispecie agevolata dal Bonus sociale rifiuti nazionale (ISEE inferiore a € 9.796,00 o inferiore a € 20.000,00 per famiglie con 4 figli a carico) la riduzione complessivamente riconosciuta sarà composta dal Bonus sociale rifiuti nazionale per il 25% e per la rimanente parte fino al raggiungimento della riduzione totale dalla riduzione TARI riconosciuta dall'ente. Ad es. - nucleo familiare con 4 figli a carico con ISEE di € 13.500,00: riduzione TARI complessivamente riconosciuta 40% di cui 25% a carico dello stato e 15% a carico del Comune di Formigine; - nucleo familiare con 2 figli a carico con ISEE di € 13.500,00: riduzione TARI complessivamente riconosciuta 40% di cui 0% a carico dello stato e 40% a carico del Comune di Formigine.			

La % di riduzione Tari a carico del Comune di Formigine è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2026 e che sarà successivamente calcolata nell'avviso di pagamento saldo/conguaglio Tari 2026;

Si precisa che:

- con l'emissione dell'avviso di pagamento dell'acconto TARI 2026 è stato riconosciuto il bonus sociale nazionale rifiuti relativo all'anno 2025;
- il bonus sociale nazionale rifiuti spettante per l'anno 2026 verrà riconosciuto nell'emissione anno 2027;

7. Di dare atto che la copertura complessiva nel Bilancio 2026 del PEF sarà pertanto raggiunta:

- mediante il gettito TARI 2026;
- mediante il recupero dell'evasione TARI;
- mediante il trasferimento del MIUR per la TARI sugli istituti scolastici;
- mediante applicazione di avanzo vincolato TARI;

8. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, il 1° gennaio 2026;

9. Di trasmettere copia del presente atto approvato, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti per i provvedimenti di competenza;

10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2026 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, numerato progressivamente col n. 8, è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale della seduta. Il dibattito viene trascritto integralmente, pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni e inserito nel sito internet del Comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente del Consiglio
Vastola Antonietta

Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dr.ssa Anna Messina

Atto sottoscritto digitalmente
